Messaggio numero 3694 del 12-11-2026

Mittenti

Direzione Centrale Pensioni

Oggetto

Chiarimenti in materia di accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Testo Completo

Premessa

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in materia di accesso all'APE sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995 (c.d. contributivi puri);
- lavoratori domestici il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di decesso del datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, interpellato nel merito dall'Istituto, ha precisato che, a legislazione vigente, gli assicurati contributivi puri non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dell'APE sociale.

Ciò in considerazione del fatto che l'APE sociale, ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, cessa di essere erogata al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ossia a 67 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita[1].

Il medesimo comma 179 non richiama il successivo comma 7 del citato articolo 24, che per i contributivi puri subordina il diritto alla pensione di vecchiaia anche al raggiungimento di un importo minimo (c.d. importo soglia) pari all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato. Tale importo soglia non è richiesto al compimento dell'età di 71 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita[2], in presenza di un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

Conseguentemente, se alla cessazione dell'APE sociale per raggiungimento del requisito anagrafico previsto dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, il citato importo soglia non fosse raggiunto, non spetterebbe la pensione di vecchiaia e, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda, l'APE sociale non potrebbe essere prolungata fino al compimento di 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita [3].

Pertanto, contrariamente alle finalità dell'APE sociale, scaturirebbe un periodo in cui non risulterebbe percepito né il beneficio in argomento né il trattamento pensionistico.

1.1 Indicazioni operative

In sede di istruttoria delle domande di APE sociale presentate dai lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995, le Strutture territoriali dell'Istituto devono attenersi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo 1. A tale fine, la procedura "UNICARPE-FELPE" è stata aggiornata per non consentire di definire tali istanze. Pertanto, le medesime devono essere definite con esito "respinta" dall'applicativo "Webdom" con la motivazione prevista per tale casistica.

2. Accesso all'APE sociale in caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico per decesso del datore di lavoro

Ai fini dell'accesso all'APE sociale, la cessazione del rapporto di lavoro domestico conseguente al decesso del datore di lavoro può essere ricondotta al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale chiarimento tiene conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e di quanto già previsto al paragrafo 9 della circolare n. 62 del 25 maggio 2022 in materia di cessazione dell'attività aziendale.

Si precisa che le medesime indicazioni trovano applicazione anche ai fini del riconoscimento del beneficio previsto per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, lettera a), della legge n. 232/2016.

tale cessazione come un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il Direttore Generale

Valeria Vittimberga

[1] 67 anni per il biennio 2025-2026, 67 anni e 1 mese per l'anno 2027, 67 anni e 3 mesi per l'anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita.

[2] 71 anni di età per il biennio 2025-2026, 71 anni e 1 mese per l'anno 2027, 71 anni e 3 mesi per l'anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita.

[3] Cfr. la nota n. 2.

Allegati

Messaggio numero 3694 del 12-11-2026.pdf
PDF, 115.9 KB